

DETERMINA N. 37/22/DSP
ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
SOCIETÀ XXXXXXXXXXXX./SDA EXPRESS COURIER S.P.A.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*” e, in particolare, l’art. 2, comma 1, a norma del quale “*l’Autorità definisce le controversie che derivano da reclami, presentati dagli utenti (...), in ordine al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale, degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in capo ai fornitori di servizi postali(...)*”.

VISTO il Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (di seguito il “Regolamento pacchi transfrontalieri”);

VISTA l’istanza di risoluzione della controversia presentata dal xxxxxxxx, in qualità di rappresentante legale della Società xxxxxxxx (di seguito, l’Utente) nei confronti della società SDA EXPRESS COURIER S.p.A. (di seguito “SDA”) in data 1° luglio 2022;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO che la controversia verte sullo smarrimento di un pacco spedito tramite il servizio “Crono”, non tutelato dalla opzione accessoria dell’assicurazione, criticità che, secondo l’art. 10.5 delle “*Condizioni Generali di Contratto per il servizio Crono*”, implica che: “*il mittente ha diritto al risarcimento nei casi di danneggiamento o manomissione della spedizione, furto e smarrimento della spedizione, nei limiti dell’importo di € 1,00 (uno) per kg di merce trasportata, oltre al costo di spedizione al netto dell’IVA e servizi accessori*”

RILEVATO, dunque, che l’utente conosceva o avrebbe dovuto conoscere le condizioni generali di contratto e delle conseguenze della mancata copertura assicurativa e che avrebbe potuto scegliere un altro tipo di spedizione, corredata da copertura assicurativa se avesse inteso tutelarsi anche rispetto al contenuto del pacco, oltre che rispetto alla spedizione;

TENUTO CONTO che l’indennizzo offerto in sede conciliativa da Poste Italiane/SDA risulta rispettoso delle condizioni contrattuali;

DETERMINA

L’archiviazione dell’istanza presentata dall’Utente per infondatezza, per le motivazioni di cui in premessa.

Ai sensi dell’art. 135 comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti.

Napoli, 21 dicembre 2022

Il Direttore
Ivana Nasti